



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 1: Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento - cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo Specifico: 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione 1.3.3: Interventi nelle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive, per la mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese anche in una logica di filiera

Bando

“Supporto agli investimenti per la creazione di nuove imprese nell'area di crisi industriale complessa del savonese”

Decreto del Dirigente n 2361 del 28/03/2025

1. Finalità e obiettivi

In attuazione dell'accordo di programma per il progetto di riconversione e riqualificazione Industriale per l'area di crisi industriale complessa di Savona firmato il 10/08/2023, Regione Liguria a valere sull'obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" - Azione 1.3.3. "Interventi nelle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive, per la mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese anche in una logica di filiera", del PR FESR Liguria 2021-2027, intende favorire e supportare la realizzazione di progetti di investimento nell'area di crisi industriale complessa del Savonese finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo incentivando, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, nuove imprese ed aspiranti imprenditori che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan.

Si intende quindi rilanciare la propensione all'imprenditorialità in un periodo di forte crisi con ripercussioni negative sulla capacità di investimento delle imprese e sullo sviluppo di nuove iniziative, difficoltà che vengono ulteriormente accentuate dal contesto di riferimento.

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le **nuove imprese** (costituite non anteriormente al 01 gennaio 2025) o le **persone fisiche (aspiranti imprenditori)** che intendono avviare una nuova attività nell'Area di crisi complessa di cui all'art 3, secondo le seguenti indicazioni:

1. **persone fisiche (aspiranti imprenditori)** che si impegnano a costituire l'impresa entro **90 giorni** dalla data di ricevimento dell'esito positivo della domanda con l'accantonamento delle relative risorse.

Nel caso in cui la persona fisica non proceda alla costituzione dell'impresa **entro 90 giorni** dalla data della suddetta comunicazione, e/o non invii la documentazione obbligatoria relativa alla costituzione entro il termine ivi indicato, si provvederà all'annullamento e allo svincolo delle risorse accantonate per il mancato rispetto delle su indicate tempistiche.

Si precisa quindi che l'effettiva concessione non è effettuata alla persona fisica (aspirante imprenditore) ma al beneficiario inteso come impresa costituita. Pertanto, il provvedimento di concessione verrà assunto a favore dell'impresa neo-costituita.

La suddetta impresa dovrà rispettare tutti i vincoli e le disposizioni del presente bando compresi quelli di cui al successivo punto 2 del presente articolo ed in particolare:

- **rientrare nella definizione di micro, piccola o media impresa.** Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014;
- **esercitare** un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2025, tra quelle indicate come ammesse **nell'Allegato A** del presente bando;
- **essere** regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro **90 giorni** dalla data di comunicazione di esito positivo della domanda;
- **esercitare** attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c..

2. **Nuove imprese** (costituite non anteriormente al **1 gennaio 2025**) in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile). Verranno agevolate esclusivamente le nuove imprese che si trovino nella fase di avvio dell'iniziativa e che abbiano almeno il 25% della spesa per gli investimenti, desumibile dal business plan di cui all'art.9, ancora da realizzare.

Le nuove imprese devono esercitare un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2025, tra quelle indicate come ammesse **nell'Allegato A** del presente bando e possedere i seguenti requisiti:

- **rientrare nella definizione di micro, piccola o media impresa.** Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione

2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014;

- **essere** regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
- **esercitare** attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
- **non trovarsi** in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- **non presentare** le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art.1 paragrafo 4 lettera c);
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- **non trovarsi** in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Sono inoltre esclusi dai benefici del presente bando:

- i Soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058 (**Allegato B**);
- i Soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n.2831/2023; (**Allegato C**);
- i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Una stessa nuova impresa/aspirante imprenditore può presentare, a valere sul presente bando, **una sola domanda di contributo**.

3. Localizzazione

Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa localizzate **nell'Area di crisi industriale complessa del savonese, individuata con Deliberazioni di Giunta nn. 812/2016, 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 21/09/2016** ed in particolare nei Comuni di:

Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure e Villanova d'Albenga

che risultino regolarmente censite presso la CCIAA. Qualora all'atto della presentazione della domanda il proponente non abbia unità operativa interessata dal progetto **nell'area di riferimento**, l'apertura della stessa dovrà avvenire prima della richiesta di erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art 12, **pena la revoca del contributo stesso**.

4. Iniziative ammissibili

Sono ammissibili progetti a sostegno di nuove imprese e di aspiranti imprenditori che abbiano sviluppato un'idea progettuale con la definizione di un business plan.

I progetti devono:

- essere **realizzati entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione** dell'agevolazione con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e non superiore a 6 mesi;
- essere realizzati nell'ambito della sede operativa ubicata nell'Area di cui all'art.3; a tale sede devono **afferire** tutte le spese richieste ad agevolazione;
- avere un costo minimo ammissibile **non inferiore a € 20.000**.

Le iniziative possono essere, al momento della presentazione della domanda, già avviate, purché non siano già concluse. Sono ammissibili le iniziative **avviate a far data dal 1 gennaio 2025**. Ai fini del presente bando, l'avvio e la conclusione del programma d'investimento coincidono rispettivamente con il primo e l'ultimo titolo di spesa ammessi all'agevolazione.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- A. acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
- B. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, **nel limite del 10%** del totale delle spese ammissibili;
- C. spese per la realizzazione di opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature nel limite del **10%** del totale delle spese ammissibili;
- D. spese per acquisto di macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, acquisto hardware, programmi informatici (cessione della proprietà o dell'uso), brevetti, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.), know-how. Tutti i beni devono essere strettamente funzionali all'avvio dell'attività di impresa.
- E. spese per consulenze specialistiche, non relative all'ordinaria amministrazione (quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali) e strettamente funzionali all'avvio dell'attività di impresa nel limite del **20%** del totale delle spese ammissibili;
- F. spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie (realizzazione marchi, loghi, immagine coordinata) nel limite massimo del **10%** del totale delle spese ammissibili;
- G. costi indiretti dell'operazione **fino al 7%** dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario per spese generali.

Le spese di cui alle lettere A) e B) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.

Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa relativi ai beni di cui alla **lettera D)** nei quali l'importo imponibile e ammissibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati al Soggetto richiedente.

Il codice unico di progetto (CUP), verrà **comunicato nel provvedimento di concessione** dell'agevolazione.

Tutte le fatture successive all'attribuzione dello stesso, **dovranno riportare il CUP del progetto, pena la non ammissibilità della spesa**¹.

L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse prima dell'attribuzione del CUP e che, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, possano ritenersi ammissibili. Rimane fermo, in tali casi, che **i beneficiari dovranno comunque garantire** la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato **attraverso bonifico, lettera di quietanza liberatoria del creditore o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000-del beneficiario.**

L'obbligo di indicazione del CUP non si applica per i fornitori stabiliti al di fuori del territorio italiano ai sensi del DPR 633/72. Ai fini della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, per acquisti effettuati da tali fornitori, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis";
- relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- l'acquisto di scorte e per spese di gestione corrente dell'impresa;
- le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
- l'acquisto di beni usati o rigenerati;
- gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
- l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
- le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
- l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili².

¹ Nel caso di acquisti effettuati tramite distributori on-line di cui al D. Lgs. 70/03, il beneficiario potrà attestare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000

² Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri,

6. Intensità e forma dell'agevolazione

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 2.000.000 di euro.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto **nella misura del 50%** calcolato sulle spese ammesse di cui all'art.5 con il limite **massimo di contributo concedibile pari a €.50.000,00.**

Per le iniziative rientranti nell'ambito della **Sezione C "ATTIVITA' MANIFATTURIERE"** di cui all'allegato A, il contributo massimo concedibile è pari a **€. 130.000,00.**

Ai fini del presente bando e coerentemente con quanto previsto dall'accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area di crisi industriale complessa di Savona firmato il 10/08/2023, **sono considerati prioritari i settori elencati nell'Allegato D.** Per le iniziative rientranti in tali ambiti, il contributo a fondo perduto è pari al **60%** (calcolato sulle spese ammesse di cui all'art.5) **con il limite massimo di contributo concedibile pari a €. 130.000,00.**

L'agevolazione viene concessa in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 300.000, nell'arco di 3 anni. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il suddetto decreto, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line" di cui all'art.8.

7. Cumulo

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis". Gli aiuti, di cui al presente bando, sono cumulabili con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa.

8. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line dal **3 giugno 2025 al 10 giugno 2025.**

I progetti potranno essere presentati **dall'11 giugno 2025 al 31 luglio 2025.** Resta inteso che l'eventuale

ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc

esaurimento delle risorse in data antecedente al 31 luglio 2025, determinerà la chiusura anticipata del bando con Decreto Dirigenziale.

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "bandi on line", con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- Business plan che dovrà contenere: Sintesi dell'iniziativa, la descrizione dell'impresa (la missione, la visione e la struttura dell'impresa) l'analisi di mercato (una valutazione del settore, dei concorrenti e delle opportunità di mercato) il piano operativo (le modalità con cui l'impresa intende operare) e un piano finanziario: (previsioni economiche, il budget e le risorse necessarie per sostenere il business)
- Copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui all'art 5.

Per le spese di cui alle lettere A), B) e C) dell'art.5:

- Computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario regionale più recente con data e intestazione dall'impresa richiedente.
- Elaborati tecnici del progetto predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e ad illustrare le caratteristiche edilizie ed impiantistiche.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

10. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.a. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Alle domande pervenute nella medesima giornata verrà data priorità, ai fini istruttori, a quelle afferenti ai settori individuati dai codici Ateco di cui all'allegato D (codici prioritari secondo l'art. 1 punto 3 dell'Accordo di Programma per il progetto di riconversione e riqualificazione Industriale per l'area di crisi industriale complessa di Savona firmato il 10/08/2023) che saranno ordinate in base ai criteri di premialità di cui al punto 14 del presente articolo. Successivamente, anche le restanti domande verranno ordinate in base ai criteri di premialità di cui al punto 14.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale.
4. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato.
5. Non sono in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
7. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
9. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - l'ammissibilità formale della domanda;
 - il merito del progetto proposto a finanziamento.

12. Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, ecc...);
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc...);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- Rispetto del principio DNSH;
- Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.
- Localizzazione dell'intervento nell'area di crisi industriale complessa del savonese (Dgr n. 812/2016 e 835/2016 e smi).

13. Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande, ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo “qualitativo” e comporta l’attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati che determina l’ammissione o la non ammissione ad agevolazione.

	N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
QUALITA' DELL'OPERAZIONE	1	Qualità progettuale in termini di: fattibilità tecnica dell'iniziativa, esperienze/competenze del/i proponenti rapportate al progetto proposto (compresi i percorsi di creazione d'impresa)	Nulla	0
			Bassa	5
			Media	12
			Alta	20
	2	Progetto con potenzialità di sviluppo e crescita	Nulla	0
			Bassa	2
			Media	6
			Alta	8
	3	Capacità di impattare in modo positivo a livello territoriale anche in una logica di filiera (iniziative rientranti negli ambiti di cui all'allegato D del bando)	NO	0
			SI	6
	4	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto	Nulla	0
			Bassa	2
			Media	6
			Alta	8
	5	Introduzione dell'innovazione digitale nei processi aziendali	NO	0
SI			2	

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri - conseguano un punteggio uguale o superiore a **22 punti**.

14. Criteri premiali

Ai fini dell'ordinamento, così come descritto al punto 1 del presente articolo, sono applicati i seguenti criteri premiali:

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Sostenibilità ambientale dell'intervento (in termini di acquisto di macchinari con tecnologie che minimizzano il consumo di risorse (ad es. energia, acqua...), le emissioni di inquinanti e di gas a effetto serra e la produzione di rifiuti destinati a smaltimento)		NO	0
			SI	6
2	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	Realizzazione dell'intervento entro 12 mesi dal provvedimento di concessione	NO	0
			SI	1
3	Impatto occupazionale	Incremento occupazionale	0 ULA	0
			1 ULA	2
			ULA > 1	4
			ULA > 2	5
4	Rilevanza della componente femminile e giovanile	l'idea progettuale/la nuova impresa prevede/ha- al momento della presentazione della domanda- una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	NO	0
			SI	3

Nella giornata di esaurimento dei fondi a seguito dell'assegnazione dei sopracitati criteri premiali in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in presenza del notaio.

11. Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), **pena la revoca dell'agevolazione concessa**.

Previa richiesta a FI.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che comunque non alterino la coerenza del progetto ammesso.

12. Erogazione e Rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando è subordinata alla presenza di sede e/o unità operativa nell'area di crisi complessa del Savonese di cui all'art.3.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità:

Anticipazione fino al 95% dell'agevolazione concessa che potrà essere erogata previa presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato,

secondo lo schema che verrà fornito sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;

Una quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure in caso di avvenuta richiesta di anticipazione la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'anticipo già erogato previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line.

Il saldo ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta, tramite la piattaforma di bandi on line, **entro 60 giorni** dalla conclusione dell'intervento.

L'erogazione della quota del SAL e del saldo è effettuata entro 60 gg dalla presentazione della relativa domanda.

13. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di:

- a) Eseguire l'investimento entro i termini stabiliti all'art 4;
- a) provvedere all'apertura della sede/unità operativa secondo le disposizioni di cui all'art.3;
- b) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 60 gg dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- c) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento approvato;
- d) fornire alla Regione e a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- e) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- f) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- g) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo, in presenza di cause di forza maggiore, la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico. L'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- i) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- j) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- k) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi

- risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
- l) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it);
 - m) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP, salvo quanto previsto all'art.5;
 - n) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
 - o) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la F.I.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.
 - p) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
 - q) aggiornare al ricorrere di modifiche i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

14. Revocche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da F.I.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- A) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- B) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento de minimis;
- C) il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- D) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- E) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- F) il beneficiario non abbia provveduto, nei tempi previsti dal bando, all'apertura dell'unità operativa secondo le disposizioni di cui all'art.3;
- G) l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti. In tal caso F.I.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- H) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. le spese dell'intervento;
- I) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
- J) la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- K) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

15. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

16. Sanzioni

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca, con le modalità di cui all'art.14 del presente bando, del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

17. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

18. Principio del "non arrecare un danno significativo" (Do not significant harm, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
 2. adattamento ai cambiamenti climatici;
 3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
- e sono state integrate anche con:
7. energia;
 8. paesaggio e beni culturali;
 9. elettromagnetismo;
 10. rumore;
 11. popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta è stato valutato che, per risultare pienamente conforme al principio DNSH, l'azione 1.3.3 preveda nella selezione degli interventi, laddove pertinenti, l'inserimento di meccanismi premianti volti a indirizzare i finanziamenti verso imprese che acquistano macchinari con tecnologie che minimizzano le proprie emissioni di gas a effetto serra e la produzione di rifiuti destinati all'investimento.

19. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. **(Allegato E)**

FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (ATECO 2025) ALLEGATO A

SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (Divisioni da 01 a 03)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (Divisioni da 05 a 09)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- Divisione 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (con l'esclusione del codice 08.92)
- Divisione 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE (con l'esclusione del codice 09.1)

SEZIONE C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33)

Ammissa tutta la sezione con esclusione delle seguenti attività:

- Divisione 12 "INDUSTRIA DEL TABACCO"
- Divisione 19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio"
- Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
 - a) Ghisa grezza e ferro – leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
 - e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
- Costruzione navale: così come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla Costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011 C 364/9.
- Fibre sintetiche: attività relative a:
 - a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
 - b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
 - c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati

SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

(Divisione 35)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DIGESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (Divisioni da 36 a 39)

Ammissa tutta la sezione

SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE G – COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 45.11.01 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.19.01 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli” (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.2 “Manutenzione e riparazione di autoveicoli”
- 45.32 “Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli”
- 45.40.11 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori” (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.21 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori” (limitatamente al commercio al dettaglio e con esclusione del commercio all'ingrosso)
- 45.40.3 “Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

Divisione 47 “COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)”

esclusi codice 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche e mercati” e 47.26 “commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati”

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco” (solo per investimenti agevolati ai sensi del Regolamento 2023/2831 o dell'art. 17 del Regolamento 651/2014)
- Divisione 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- Divisione 53 “SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE”

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)

Ammessa tutta la sezione, eccetto:

- 55.90.10 “Gestione di vagoni letto”
- 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi”

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Divisioni da 58 a 63)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE L – ATTIVITÀ IMMOBILIARI (Divisione 68)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da 77 a 82)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (Divisione 84)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE P – ISTRUZIONE (Divisione 85)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (Divisioni da 86 a 88)

Ammissa tutta la sezione

SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da 90 a 93)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 90 “ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO”
- Divisione 91 “ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI”
- Divisione 93 “ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO”

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 97)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 95 “RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA”
- Divisione 96 “ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA”

SEZIONE T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (Divisioni da 97 a 98)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (Divisione 99)

Esclusa tutta la sezione

ESCLUSIONI PREVISTE DALL'ART 7, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO UE 2021/1058

ALLEGATO B

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

ESCLUSIONI PREVISTE DALL'ART 1, REGOLAMENTO UE 2023/2831

ALLEGATO C

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

SETTORI PRODUTTIVI PRIORITARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 PUNTO 3 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE PER L'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA

ALLEGATO D

- C 10 - Industrie alimentari
- C 11 - Industria delle bevande
- C 20 - Fabbricazione di prodotti chimici
- C 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- C 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- C 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- C 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
- C 28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
- C 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- C 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- C 33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature
- E 38.1-Raccolta dei rifiuti (Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)
- E 38.2-Trattamento e smaltimento dei rifiuti (Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)
- E 38.3-Recupero dei materiali (Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)
- H 52-Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- I 55- Alloggio (Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 "Gestione di vagoni letto")

Nota: *La Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (C.19)* benché sia attività prevista dall'art. 1 del programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area di crisi industriale complessa di Savona **non può**, ai fini del presente bando, **essere considerata attività ammissibile** poiché rientrante tra le attività escluse dall'art 7, paragrafo 1 del Regolamento UE 2021/1058 (Allegato B lettera h)

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLEGATO E

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; *tel: 010 54851*.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando **"Supporto agli investimenti per la creazione di nuove imprese nell'area di crisi industriale complessa del savonese"** nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando **"Supporto agli investimenti per la creazione di nuove imprese nell'area di crisi industriale complessa del savonese"** Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060

Regione e FI.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- F.I.L.S.E. SpA , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
- Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)